

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3766 del 27/07/2021
Oggetto	Rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda destra e sinistra del torrente Ventena (foce) in Comune di Cattolica (RN), ad uso strade, attraversamenti carrabili e sedime di fabbricato adibito a cabina elettrica. Procedimento RNPPT0001/20RN01. Richiedente: Comune di Cattolica.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3882 del 27/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette LUGLIO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda destra e sinistra del torrente Ventena (foce) in Comune di Cattolica (RN), ad uso strade, attraversamenti carrabili e sedime di fabbricato adibito a cabina elettrica.

Procedimento RNPPT0001/20RN01 – Richiedente: Comune di Cattolica.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in

materia di occupazione e uso del territorio”;

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 12558 del 19/11/2001 con cui è stata rilasciata, con scadenza al 18/11/2020, all'Amministrazione comunale di Cattolica (P.IVA 00343840401) la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in alveo e in entrambe le sponde del torrente torrente Ventena (foce) in Comune di Cattolica ad uso molo di attracco, transito ed eventuali operazioni di alaggio per imbarcazioni da diporto, strade, marciapiedi, banchine, manufatti ed impianti tecnologici così individuati:

- **A):Specchio acqueo** distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 1 particelle n. 4139- 4183- 4242 del Comune di Cattolica per una superficie complessiva di 10.559,00 m²;
- **B) Sponda destra** distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 1 particelle n. 1821- 1822- 4181- 4191- 4182- 4178- 4177- 4180- 4172- 4190 del Comune di Cattolica per una superficie complessiva di 3.440,00 m²;
- **C) Sponda sinistra** distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 1 particelle n. 1819- 4157- 4238- 4239- 4192- 4247- 4246- 4249- 4250- 4245- 4244- 4240- 4241 del Comune di Cattolica per una superficie complessiva di 4.484,00 m²;

per una superficie complessiva di 18.483,00 m² - **Procedimento RNPPT0001**;

DATO ATTO che con la stessa determinazione n. 12558 del 19/11/2001, al punto n. 4 del dispositivo, è stato determinato in £. 10.624.000 (lire. dieci milioni seicento ventiquattromila) pari ad €. 5.486,84 (euro cinquemila quattrocentottantasei /84) il canone annuo di concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui fino all'annualità 2020, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico, ma senza l'applicazione della rivalutazione in base all'indice dei prezzi al consumo pubblicati dall'I.S.T.A.T., secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.R. 2/2015. Pertanto i canoni relativi alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 risultano da integrare con un importo pari ad €. 314,40 (euro trecentoquattordici/40);

VISTA l'istanza, corredata degli elaborati grafici, pervenuta in data 02/11/2020 e registrata in pari data con protocollo PG/2020/157761, presentata dal Dirigente del Settore Patrimonio Gaddi Baldino (C.F. GDDBDN65L24H294H), in qualità di rappresentante titolato

alla firma degli atti del Comune di Cattolica (C.F./P.IVA 00343840401) con sede legale a Cattolica in Piazza Roosevelt n. 5, con cui viene richiesto il rinnovo con variante in riduzione della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in alveo e in sponda destra e sinistra del torrente Ventena (foce) in Comune di Cattolica (RN), fra gli attraversamenti di via del Turismo e di viale Carducci e fra quest'ultimo e lo sbocco in mare, ad uso strade, attraversamenti carrabili e sedime di fabbricato adibito a cabina elettrica identificate catastalmente al foglio 1 particelle 4503- 4181- 4182- 4190/p- 4191- 4157- 1819- 1821- 1822, per un totale di 6.424,00 m² di superficie, di cui 24,08 m² occupati dal sedime di un manufatto adibito a cabina elettrica;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 57 del 03/03/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che lo scrivente Servizio, con nota prot. PG/2021/22765 del 12/02/2021, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1480 del 04/05/2021, trasmessa in data 06/05/2021 e registrata in pari data al prot. Arpa PG/2021/71641, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;
- che il concessionario è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 895/2007 913/2009 e 173/2014 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
- che il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

CONSIDERATO:

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta Idraulico;
- che con nota prot. PG/2021/91774 del 11/06/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2021/115795 del 23/07/2021;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data

29/10/2020 quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO , infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Dott.ssa Anna Maria Casadei;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse , anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Comune di Cattolica (C.F./P.IVA 00343840401) con sede legale a Cattolica in Piazza Roosevelt n. 5, il rinnovo con variante in riduzione della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in alveo e in sponda destra e sinistra del torrente Ventena (foce) in Comune di Cattolica (RN), fra gli attraversamenti di via del Turismo e di viale Carducci e tra quest'ultimo e lo sbocco in mare, ad uso strade, attraversamenti carrabili e sedime di fabbricato adibito a cabina elettrica identificate catastalmente al foglio 1 particelle 4503- 4181- 4182- 4190/p- 4191- 4157- 1819- 1821- 1822, per un totale di 6.424,00 m² di superficie, di cui 24,08 m² occupati dal sedime di un manufatto adibito a cabina elettrica – Procedimento **RNPPTT0001/20RN01**. Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di

pianificazione territoriale ed urbanistica;

5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 19/11/2020 e avrà durata sino al 31/12/2038;
6. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso senza fini di lucro, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi D.G.R. 895/2007, della D.G.R. 173/2014, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
7. di provvedere allo svincolo della somma di €. 5486,84 (euro cinquemila quattrocentottantasei/84) costituito con versamento in data 09/11/2001 di £. 10.624.000 (lire. dieci milioni seicento ventiquattromila), a garanzia della concessione n. 12558 del 19/11/2001 e in quanto le obbligazioni discendenti sono state tutte adempiute dal Concessionario, ed è possibile provvedere alla restituzione di detto deposito;
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
9. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
10. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b).
11. di pubblicare, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Comune di Cattolica (C.F./P.IVA 00343840401), in seguito indicato come “Concessionario” - **Procedimento RNPPT0001/20RN01**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto il rinnovo con variante in riduzione della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in alveo e in sponda destra e sinistra del torrente Ventena (foce) in Comune di Cattolica (RN), fra gli attraversamenti di via del Turismo e di viale Carducci e fra quest'ultimo e lo sbocco in mare, ad uso strade, attraversamenti carrabili e sedime di fabbricato adibito a cabina elettrica identificate catastalmente al foglio 1 particelle 4503- 4181- 4182- 4190/p- 4191- 4157- 1819- 1821- 1822, per un totale di 6.424,00 m² di superficie, di cui 24,08 m² occupati dal sedime di un manufatto adibito a cabina elettrica. Tale aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2038**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Per la tipologia d'uso, ai sensi della L.R. n.7/2004, della D.G.R. n. 895/2007 e della nota n. 722/2008, trattandosi di occupazione di aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, riconducendo a queste anche le attività connesse alla viabilità comunale e/o provinciale, il Concessionario è esentato dal pagamento del canone;
2. Essendo i comuni fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196, il Concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015;
3. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione

concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;

2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione, direttamente riconducibile alla gestione dell'area in concessione, che possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 1480 del 04/05/2021. Si riportano di seguito ed integralmente le prescrizioni contenute nel suddetto atto:

1. *la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*
2. *nel tratto del Torrente Ventena compreso dal ponte di via Carducci e lo sbocco a mare è idraulicamente compatibile l'alaggio, il transito e l'attracco delle imbarcazioni da diporto per operazioni di carico e scarico, previa comunicazione del richiedente ed unicamente nel periodo dal mese di aprile al mese di ottobre compresi;*
3. *nel tratto del Torrente Ventena compreso dal ponte di via Carducci al ponte di via del Turismo è idraulicamente compatibile esclusivamente l'alaggio e il transito;*
4. *per tutto il tratto del Torrente Ventena ricompreso dal Ponte di via del Turismo allo sbocco al mare è vietato l'ormeggio e lo stazionamento;*
5. *il concessionario dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità;*
6. *sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni: è vietato il rimessaggio, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere;*
7. *ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali ed all'eventuale trasporto a valle di materiali di varia natura arrecati alle imbarcazioni da diporto. L'Amministrazione non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, all'infrastruttura ed alle altre imbarcazioni derivanti da incidenti durante la navigazione all'interno del canale e nell'esecuzione delle operazioni di attracco per carico e scarico e di alaggio;*
8. *di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;*

9. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini;
10. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

INOLTRE:

11. il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTePC, in particolare e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
12. ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
13. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);
14. è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;
15. è a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;
16. ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
17. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ARSTePC Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;
18. la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.